



Contratto N.

Del.....

CONCESSIONE ACQUA

Il Sottoscritto
 C.F., nato a
 Il , residente a
 Via N.
 Banca d'appoggio
 Telefono N. N. N.

d i c h i a r a

1. - di accettare dall'Associazione Laghi di Sibari la fornitura di acqua per uso nel suo immobile sito nel ComplessoNr e di riconoscersi socio dell'Associazione Laghi di Sibari con tutti gli obblighi previsti dallo Statuto Sociale e con espressa esclusione del diritto di recedere dal rapporto associativo, ai sensi dell'Art. 23 del suddetto Statuto Sociale.
 2. - di pagare contestualmente su C/C Postale N. 13778873, allegando ricevuta, la somma di L..... per il costo, la posa in opera, e l'I.V.A. della valvola di arresto;
 3. - di impegnarsi - qualora necessario - a realizzare direttamente o tramite l'Associazione Laghi di Sibari le opere necessarie a rendere accessibile, al personale dell'Associazione, la lettura del contatore e l'eventuale arresto dell'erogazione dell'acqua o la sostituzione del misuratore;
 4. - di pagare anticipatamente a titolo di cauzione la somma di L.....su C/C postale N. 13778873 e di allegare ricevuta del versamento medesimo alla presente domanda;
 5. - di accettare le condizioni del vigente Regolamento di cui è a conoscenza e che di fatto è qui integralmente trascritto. La presente Concessione avrà la durata di un anno dal..... e si intenderà prorogata per egual periodo ove non intervenga disdetta dal concessionario ai sensi e nei termini del Regolamento, obbligandosi il sottoscritto a versare all'Associazione Laghi di Sibari il relativo importo annuale.
- Il sottoscritto dichiara, inoltre, di accettare qualsiasi modificazione che eventualmente potesse essere apportata tanto al regolamento che alla vigente tariffa.

Sibari, lì Il Richiedente.

Ai sensi dell'Art. 1341 C.C., il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le clausole del Regolamento di cui agli articoli di seguito indicati: Art. 1) (qualità di Associato); Art. 5) (durata della Concessione); Art. 6) (revoca della Concessione); Art. 9) (quantitativo massimo per gli impianti e lettura contatori); Art. 11) (spese allacciamento); Art. 17) (disposizioni disciplinari); Art. 18) (entrata in vigore); Art. 19) (uso diverso da quello domestico).

Sibari, lì Il Richiedente.

* Trattasi di:

- Regolarizzazione posizione idrica in atto
- Nuovo Allacciamento
-

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

Annotazioni:
.....
.....
.....

Dalla Delibera Assembleare del 01/05/92, riconfermata con Delibera Assembleare del 07/05/1995, nasce il presente

REGOLAMENTO DI DISTRIBUZIONE ACQUA

Art. 1: L' impianto di potabilizzazione e di distribuzione dell'acqua, sito in Località Laghi di Sibari, di proprietà della Associazione laghi di Sibari, è gestito dalla medesima direttamente in economia, ovvero, qualora lo ritenga opportuno e conveniente, a mezzo di terzi.

L'erogazione dell'acqua viene effettuata solo ed esclusivamente a favore degli associati in regola con le quote associative che ne fanno domanda secondo le norme e condizioni del presente regolamento. Pertanto, la presentazione della relativa domanda presuppone il riconoscimento, da parte del richiedente, della qualità di socio dell'Associazione Laghi di Sibari con tutti i diritti e gli obblighi previsti dallo Statuto Sociale, con espressa esclusione del diritto di recedere dal rapporto associativo, ai sensi dell'Art. 23 del suddetto Statuto Sociale.

Art. 2 : CONCESSIONE

L' acqua potrà essere concessa esclusivamente per uso domestico e per gli usi strettamente connessi agli impianti tecnologici e sanitari delle attività produttive e commerciali.

Pertanto, l'acqua erogata non potrà essere utilizzata per : - **irrigare giardini - cantieri edili - impianti natatori, ecc.**

Art. 3: DOMANDE

Il richiedente dovrà inoltrare domanda in conformità di apposito modulo rilasciato dall'Associazione ed alla stessa indirizzato, specificandone l'uso che se ne intende fare.

Avvenuta la concessione, dovrà essere stipulato un regolare contratto con spese a carico dell'utente. È espressamente previsto l'esonero dalla concessione e quindi dal pagamento di qualsiasi onere relativo per i possessori di **unità immobiliari prive di arredamento**, previa chiusura della valvola di arresto su richiesta di questi ultimi.

Art. 4: DEROGA PER EROGAZIONE ACQUA AI CANTIERI EDILI

In deroga all'Art. 2 del presente regolamento, è consentita la erogazione dell'acqua ai cantieri edili limitatamente al periodo di durata dei lavori, a seguito di domanda dell'impresa interessata, che sarà evasa compatibilmente con le necessità collettive, e previo pagamento anticipato del presunto consumo, con una quota fissa pari a £. **400** annue per ogni metro cubo in costruzione e con £. **600/mc** di acqua effettivamente consumata a contatore. La presente deroga non può essere concessa, comunque, nei mesi di luglio e agosto.

Art. 5: DURATA DELLA CONCESSIONE

Ogni concessione avrà la durata di un anno dalla data del contratto relativo e si intenderà tacitamente rinnovata per un eguagliato periodo qualora non intervenga disdetta da una delle parti contraenti tre mesi avanti la scadenza del contratto. L'utente ove non produca la disdetta nei termini suddetti si intende impegnato per tutto l'anno successivo. Quando condizioni particolari di funzionamento dell'impianto idrico lo richiedano, l'Associazione si riserva ampio diritto di sospendere temporaneamente l'erogazione dell'acqua ai concessionari senza che per tale fatto spettino indennizzi di sorta ai concessionari stessi.

Art. 6: REVOCA DELLA CONCESSIONE

Sarà facoltà dell'Associazione, ove avvengano infrazioni al presente regolamento, revocare in qualunque momento la concessione, senza perciò essere tenuta a risarcimento o indennizzi di sorta verso l'utente e senza preventiva disdetta.

Art. 7: TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE

Qualora il fabbricato o il negozio provvisto della concessione d'acqua passi ad altro proprietario, rimarrà integra a carico del nuovo proprietario e a favore dell'Associazione l'obbligazione risultante dall'avvenuta concessione ed a tutti i patti e condizioni del presente regolamento.

L'utente alienante sarà tenuto a comunicare all'Associazione gli estremi dell'avvenuto trasferimento ed al pagamento dei canoni a lui spettanti sino alla data della comunicazione.

L'acquirente, a sua volta, è tenuto a sottoscrivere il contratto di cui all'Art. 3 del presente regolamento.

Art. 8: RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE VERSO I TERZI

Gli utenti sono sempre ed esclusivamente responsabili verso terzi di ogni eventuale danno cui potesse dar luogo la collocazione e l'esercizio dei loro impianti.

Art. 9 : QUANTITATIVO MASSIMO PER GLI IMPIANTI E LETTURA CONTATORI

L'Associazione Laghi di Sibari, per le concessioni di impianti tecnologici e sanitari, determina il consumo massimo possibile, fissando le modalità per il prelievo dell'acqua.

La verifica del consumo dell'acqua attraverso la lettura dei contatori sarà effettuata nei mesi di Luglio, Agosto e

Settembre di ogni anno, dall'Associazione Laghi di Sibari mediante un suo incaricato, al quale l'utente é tenuto a consentire l'accesso all'apparecchio misuratore ed ogni tipo di intervento, compreso l'eventuale distacco della fornitura d'acqua per inosservanza di norme previste dal presente regolamento o dallo Statuto Sociale (morosità nel pagamento del canone, dei contributi associativi, alterazione del contatore, ed altre violazioni). In mancanza di verifica, per l'assenza dell'utente o per qualsiasi altro motivo, il concessionario dovrà comunicare per iscritto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Associazione Laghi di Sibari, entro e non oltre il 31 Ottobre di ogni anno, il consumo d'acqua fino al 30 Settembre dello stesso anno.

Trascorsa tale data, l'Associazione ha diritto ad addebitare all'utente un consumo presuntivo annuo di 100 (cento) metri cubi, salvo conguagli.

Art. 10: PRESA E DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA : MODALITÀ DI CONCESSIONE

La concessione di cui al presente regolamento viene rilasciata dall'Associazione Laghi di Sibari esclusivamente dopo l'installazione di apposito apparecchio misuratore (contatore), da collocarsi all'esterno dell'unità abitativa e comunque ove ritenuto opportuno dall'Associazione Laghi di Sibari. Accanto ad ogni contatore dev'essere installata una valvola di arresto. Sia il contatore che la valvola d'arresto devono essere provvisti di appositi sigilli metallici con marchio dell'Associazione Laghi di Sibari. Quest'ultima, in applicazione dell'Alt. 6 di questo regolamento, ha diritto di revocare immediatamente la concessione di cui sopra e di agire giudizialmente, sia in via penale che in via civile, anche per il risarcimento danni, nei confronti dei concessionari in caso di effrazioni o alterazioni dei sigilli anzidetti, nonché per qualunque altro comportamento diretto ad alterare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore o ad ottenere l'erogazione abusiva dell'acqua.

Art. 11: SPESE PER L'ALLACCIAMENTO E LA POSA IN OPERA DEL CONTATORE

La costruzione eventuale della nicchia per il contatore, e la valvola di arresto, nonché l'esecuzione di tutte le opere e provviste attinenti scavi, tagli, muratura, movimento e ricollocamento dei lastrici, modificazioni ecc, compresa l'opera del fontaniere, sarà fatta dallo stesso concessionario, sulle indicazioni dell'Associazione. Le condutture del condotto principale, come dai punti delle diramazioni, fino al contatore, saranno eseguite dai privati con permesso scritto e sotto la sorveglianza dell'Associazione.

La presa o attacco alla conduttura ed il collocamento del contatore, nonché la valvola di arresto, sono a totale carico dell'utente.

Art. 12: GUASTI ED INDICAZIONE ERRONEA DEI CONTATORI

Gli utenti hanno l'obbligo di comunicare alla Associazione tempestivamente eventuali guasti alla diramazione e accesso-ri, posti nell'interno della proprietà, così pure l'imperfetto funzionamento dei contatori.

Nel caso di errori nelle indicazioni, od arresto nel misuratore, il consumo verrà determinato forfettariamente a norma dell'Ari. 9 del presente regolamento.

Art. 13: IRREGOLARITÀ DI IMPIANTO

Le violazioni delle norme del presente regolamento, nonché ogni irregolarità degli impianti, comunque accertate, saranno contestate all'utente dall'Associazione Laghi di Sibari come meglio ritenuto opportuno ed anche a mezzo telefono, con assegnazione di un termine non superiore a sette giorni per la eliminazione di ogni violazione ed irregolarità. In mancanza, a tale eliminazione provvederà l'Associazione Laghi di Sibari con addebito delle spese relative a carico dell'inadempiente.

Art. 14: OBBLIGHI GENERALI DEI CONCESSIONARI

I concessionari assumono i seguenti obblighi:

- a) di non erogare né consentire l'erogazione di acqua per alcun motivo a favore di unità immobiliari non indicate nella concessione, pena il distacco immediato della fornitura;
- b) di consentire e di agevolare, agli incaricati dell'Associazione Laghi di Sibari, in qualsiasi momento, l'accesso alle proprie unità immobiliari per le operazioni di lettura, di verifica, di controllo e di ispezione agli apparecchi ed alle condutture di distribuzione dell'acqua, anche in caso di assenza di essi concessionari;
- e) di pagare i corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo entro i termini stabiliti dall'associazione Laghi di Sibari; d) di disporre le condutture di presa, la valvola di arresto ed il contatore secondo le norme di cui all'Alt. 10 del presente regolamento, salvo deroghe approvate dall'Associazione.

Art. 15: TARIFFE

* Erogazione a contatore : il prezzo dell'acqua consumata sarà in ragione di **L. 600 al metro cubo**, salvo conguagli in sede di consuntivo.

La tariffa sopra esposta potrà essere sempre ed inappellabilmente riveduta e modificata con Delibera del Comitato Direttivo restando in facoltà dell'utente disdire la concessione a termini dell'Alt. 5 del presente regolamento. Resta inteso che il pagamento dell'acqua effettivamente consumata sarà dovuto anche nel caso in cui si verifichi una fuga di acqua nella conduttura privata e/o condominiale.

L'utente non potrà reclamare indennità né riduzioni di pagamento nel caso di interruzione di servizio provocata da rottura o guasti nelle opere di presa e nelle condutture generali, qualunque possa essere la durata e l'entità dei guasti.

Art. 16: MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il canone per la concessione in oggetto, determinato in una quota fissa mensile di L. 6.000 (lire seimila), oltre accessori, escluso l'effettivo consumo di acqua come previsto dall'Alt. 15, dovrà essere pagato unitamente alle quote associative. Tale quota mensile potrà essere aumentata dal Comitato Direttivo dell'Associazione Laghi di Sibari annualmente a chiu-

sura dell'esercizio finanziario, anche in considerazione dell'inflazione monetaria determinata in base agli indici ISTAT. Per quanto riguarda il consumo di acqua, per il primo anno della concessione, sarà determinato dal Comitato Direttivo in via presuntiva, e per gli anni successivi sarà determinato in base al consumo degli anni precedenti, salvo conguagli a seguito di verifica di accertamento del consumo effettivo.

Art. 17: DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Ogni concessione si intende fatta per un solo fabbricato o casa di abitazione. L'acqua concessa dovrà essere consumata esclusivamente nel fabbricato per il quale fu richiesta.

Resta quindi vietato all'utente, sotto pena dell'immediata rescissione del contratto e della rifusione dei danni, di farsi, a sua volta, concedente dell'acqua ottenuta ai proprietari, agli inquilini ed ai detentori (sotto qualunque titolo) di altri stabili anche se di sua proprietà.

Art. 18: ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo 30 (trenta) giorni dalla Delibera Assembleare di approvazione. Gli utenti che non si faranno carico di stipulare con l'Associazione regolare contratto di fornitura di acqua, saranno tenuti al pagamento della quota annua fissa oltre al consumo forfettario presunto di Me. 100 (cento) annui, salva la facoltà dell'Associazione di procedere alla sospensione del servizio.

Anche in tal caso è obbligatorio l'applicazione delle norme del presente regolamento con tutti i diritti e i doveri previsti per l'Associazione e per gli utenti. In particolare l'Associazione Laghi di Sibari avrà diritto comunque all'installazione di una valvola di arresto presso le unità immobiliari degli associati anche di coloro che non hanno fatto richiesta di concessione. Ciò al fine di esercitare il diritto di interruzione e sospensione del servizio di questione in caso di morosità o inadempienza come espressamente previsto dal presente regolamento e dallo Statuto sociale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 19: USO DIVERSO DA QUELLO DOMESTICO

I condomini privi di pozzo artesiano ed i consumatori di acqua per uso diverso da quello previsto dall' Art. 2 del presente regolamento, dovranno dotarsi di pozzo proprio, entro e non oltre il **30.06.1996**.

Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Associazione sospenderà la erogazione dell'acqua all'intero condominio. Trascorsi trenta giorni dalla notifica del presente regolamento gli associati che consumano acqua per fini diversi dagli usi domestici, hanno l'obbligo di sottoscrivere in Associazione contratto di concessione di acqua per uso diverso da quello domestico assoggettandosi al pagamento anticipato e forfettario su quello che sarà ritenuto il consumo presunto.

Art. 20: CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE

La Concessione per l'erogazione dell'acqua di cui al presente regolamento potrà essere data solo ed esclusivamente agli associati richiedenti i quali siano in regola con il pagamento delle quote associative e di quelle relative alla gestione acquedotto, anche per gli anni precedenti.

Art. 21: POTERI DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE LAGHI DI SISARI

L'Associazione Laghi di Sibari, tramite il suo Presidente, avrà facoltà di contattare le strutture pubbliche o private preposte al controllo delle acque potabili. Inoltre, il Presidente avrà pieni poteri di porre in essere tutte le iniziative e tutti gli adempimenti finalizzati a migliorare il servizio dell'erogazione dell'acqua e diretti all'osservanza delle norme di legge vigenti in materia di produzione e di distribuzione delle acque potabili, nonché all'osservanza ed al rispetto assoluto delle norme del presente regolamento.

Art. 22: TERMINE PER IL RIALLACCIO

In caso di distacco della fornitura d'acqua o di revoca della concessione per inosservanza di norme previste dal presente regolamento o dallo Statuto Sociale (morosità nel pagamento del canone o dei contributi associativi, alterazione del contatore o altre violazioni, ecc), l'utente potrà ottenere il riallaccio dell'erogazione dell'acqua mettendosi in regola attraverso l'eliminazione delle violazioni e previo pagamento di tutte le spese per il distacco ed il ripristino del servizio, da cui decorrerà il termine di 10 (dieci) giorni assegnato all'Associazione Laghi di Sibari per provvedere agli adempimenti necessari, salvo che il motivo del distacco non costituisca reato per il quale l'Associazione deve attivare la magistratura.

Data

**Firma dell'Utente per presa visione del regolamento
ed accettazione incondizionata dello Statuto Sociale**

.....